



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO

TARANTO

Largo Arcivescovado, n. 17 – tel. 099/4713611 – fax 099/4718288

<https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze> – e-mail: cp-taranto@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N° ____/2025

Il C.V. (CP) Leonardo DERI, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di TARANTO;

- visto l'art. 14 della legge 84/94;
- visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione e l'articolo 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- vista la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;
- visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 aprile 2018 e del 11 novembre 2021 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dei Porti di TARANTO e di GALLIPOLI;
- visto il Decreto n. 97 del 04 settembre 2025 con il quale è stato approvato lo Statuto della società cooperativa Gruppo ormeggiatori dei Porti di TARANTO e di GALLIPOLI;
- vista l'Ordinanza n. 381 del 07 novembre 2025, con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies dell'art. 14, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nei Porti di TARANTO e di GALLIPOLI, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:
 - a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza impreveduta o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;
- vista la nota prot. n. 0026222 del 15.12.2025 con cui la Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha approvato le variazioni delle tariffe di ormeggio e battellaggio nei porti nazionali per il triennio 2026-2028, risultanti dall'applicazione dei criteri e meccanismi tariffari, utilizzando i dati esaminati nel corso dell'istruttoria;

ORDINA

Le tariffe per il servizio di ormeggio per il triennio 2026-2028 sono determinate come segue:

Art. 1

Per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori di TARANTO e di GALLIPOLI, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto di TARANTO, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono determinate le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	110,00
501	1.000	193,50
1.001	2.000	263,00
2.001	6.000	400,00
6.001	12.000	633,50
12.001	20.000	798,50
20.001	30.000	1.331,00
30.001	50.000	1.823,50
50.001	80.000	2.497,00
80.001	120.000	3.390,00

per ogni 20.000 G.T. o frazione € 444,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati dalla Società Cooperativa/Gruppo Ormeggiatori nei Porti di TARANTO e di GALLIPOLI alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI/PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	78,50
501	1.000	111,50
1.001	2.000	144,00
2.001	6.000	217,50
6.001	12.000	345,50
12.001	20.000	434,50
20.001	30.000	724,50
30.001	50.000	993,50

50.001	80.000	1.360,50
80.001	120.000	1.847,00

per ogni 20.000 G.T. o frazione € 242,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

Art. 2

Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo una stessa banchina fino a 150 metri verranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti lungo una stessa banchina superiori ai 150 metri, da una banchina all'altra o da un molo ad un altro verranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- sbroglio delle ancore.

Per l'utilizzo del mezzo terrestre a navi scalanti il 4° sporgente e per i movimenti lungo banchina superiori ai 150 metri è dovuto, oltre alla tariffa di servizio di cui al presente art. 1, un compenso di € 171,00.

Qualora gli ormeggiatori vengano richiesti per impiego sui pontoni o altre strutture galleggianti, nonché in caso di prestazioni non espressamente previste dal presente articolo, il compenso e il numero degli uomini e dei mezzi da impiegare verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;

- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
1. il primo giorno dell'anno;
 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 3. il lunedì dell'Angelo;
 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 8. il 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco D'Assisi;
 9. il 1° novembre, Ognissanti;
 10. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 11. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 12. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 13. il Santo Patrono di Taranto;
- maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Art. 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 47,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alla prima ora. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre la prima ora, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 24,00 per ogni mezzora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Art. 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Art. 9

Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata alla presente Ordinanza, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell'Angopi.

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società cooperativa/Gruppo:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
- b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per tale il primo trimestre di ciascun anno di vigenza tariffaria.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.

Art. 10

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed abroga l'Ordinanza n. 2 del 2 gennaio 2023.

Art. 11

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

TARANTO, li 30.12.2025

**IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.V.(CP) Leonardo DERI**

TIPOLOGIA APPRODO	N° APPRODI NEL PERIODO	TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA
Aliscafi, Catamarani e Navi su collegamenti di linea fra porti nazionali	Primi 12 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 13° al 30° approdi nel trimestre di calendario	14%	dal 31° in poi nel trimestre	17%
Aliscafi, Catamarani e Navi su collegamenti di linea fra porti mediterranei	Primi 6 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 7° al 20° approdi nel trimestre di calendario	14%	dal 21° in poi nel trimestre	17%
Navi su collegamenti di linea oltre gli stretti di Suez e Gibilterra	Primi 10 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 11° approdo in poi nel trimestre di calendario	14%		
Navi su collegamenti non di linea fra porti nazionali	Primi 6 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 7° al 20° approdi nel trimestre di calendario	14%	dal 21° in poi nel trimestre	17%
Altre navi su collegamenti fra porti non nazionali	Primi 4 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 5° approdo in poi nel trimestre di calendario	14%		

Per collegamenti di linea si intendono collegamenti ricorrenti fra porti prefissati con cadenze programmate e rese pubbliche.